

COMMISSIONE III  
AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

18.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO

### INDICE

	PAG.
<b>Sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	105
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo ( <i>Approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica</i> ) (445-240-798-B) . . . . .	105
PRESIDENTE . . . . .	105, 111, 122, 128, 132, 133
CONTE ANTONIO . . . . .	129
GRANELLI . . . . .	111, 132
LOMBARDI RICCARDO . . . . .	129
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	111, 121, 128, 132
ROMUALDI . . . . .	121, 131
SALVI . . . . .	128, 129
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	133

### Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che a' sensi dell'articolo 19, comma quarto, del Regolamento il deputato Tremaglia è sostituito dal deputato Romualdi.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo (Approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica) (445-240-798-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo», già approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1978 e modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 dicembre 1978.

Ricordo che nella seduta di ieri avevamo concluso la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge al nostro esame; pertanto oggi, poiché anche la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole senza osservazioni sul provvedi-

**La seduta comincia alle 10.**

LEZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

mento di legge (così come già aveva fatto ieri la V Commissione bilancio), passeremo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

#### TITOLO I

#### OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

##### ART. 1.

*(Finalità).*

La cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo comprende le iniziative, pubbliche e private, dirette a favorire il progresso economico e sociale di tali paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo; essa persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite.

I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunità economica europea e degli organismi internazionali.

Il Senato lo ha così modificato:

##### ART. 1.

*(Finalità).*

La cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo — di seguito anche denominata « cooperazione allo sviluppo » — comprende le iniziative pubbliche e private programmate ed attuate nei modi previsti dalla presente legge, e dirette a favorire il progresso economico e sociale, tecnico e culturale di tali Paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo. Essa persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite. La cooperazione con i Paesi in via di sviluppo è parte integrante delle relazioni economiche inter-

nazionali che l'Italia promuove, nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di tutti i Paesi.

I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunità economica europea e degli organismi internazionali.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

*(E approvato).*

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

##### ART. 2.

*(Attività di cooperazione).*

Nell'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo rientrano:

a) l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, delle infrastrutture, dei servizi sanitari sociali e culturali, del turismo, della ricerca scientifica e tecnologica;

b) la promozione e la concessione di crediti e altri apporti finanziari, a condizioni quanto possibile agevolate, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo ed in correlazione agli indirizzi e ai programmi di cooperazione cui l'Italia partecipa e da essa promossi o approvati;

c) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività di organismi e fondi comunitari e internazionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

d) l'assistenza a popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità naturali o che versino in situazioni di particolare emergenza;

e) l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Attività di cooperazione).

Nell'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo rientrano:

a) l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, delle infrastrutture, dei servizi sanitari sociali e culturali, del turismo, della ricerca scientifica e tecnologica;

b) la promozione e la concessione di crediti e altri apporti finanziari, a condizioni quanto possibile agevolate, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo ed in correlazione agli indirizzi e ai programmi di cooperazione cui l'Italia partecipa e da essa promossi o approvati;

c) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività di organismi e fondi comunitari e internazionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

d) l'assistenza a popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità naturali o che versino in situazioni di particolare emergenza;

e) l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

f) il potenziamento degli strumenti e delle iniziative per la qualificazione e l'invio dei giovani, come volontari civili, nei Paesi in via di sviluppo.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Presidenza e compiti del CIPES).

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'articolo 1 della legge 24 maggio

1977, n. 227, è presieduto per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, quando i problemi all'esame investano le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale, con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES.

Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPES, integrato dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità, si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il CIPES approva la relazione annuale sull'attuazione della politica italiana di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. La relazione, elaborata dal Ministero degli affari esteri, conterrà un consuntivo dell'attività dell'anno precedente e le linee previsionali e programmatiche per l'anno successivo e sarà allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Presidenza e compiti del CIPES).

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è presieduto, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, quando i problemi all'esame investano le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale, con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i

Ministri degli affari esteri e del bilancio e programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES.

Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPES, di volta in volta integrato, secondo le esigenze, su richiesta del suo Presidente, dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità, si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il CIPES:

a) formula gli indirizzi della cooperazione allo sviluppo, nella visione di una politica unitaria e globale del settore, coordinata con la politica economica estera e con gli obiettivi della cooperazione economica internazionale, indicando tra l'altro le priorità per aree geografiche, paesi, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie tra i canali multilaterali e i canali bilaterali;

b) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati, e promuove le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

c) approva, sulla attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, la relazione annuale che sarà predisposta a cura del Ministero degli affari esteri, che dovrà contenere l'indicazione di linee programmatiche previsionali e che sarà allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

Tale relazione, non appena approvata dal CIPES, verrà inviata al Parlamento per essere trasmessa alle competenti Commissioni permanenti.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Crediti finanziari).

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

« Nel quadro della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diritti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati ».

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

« In caso di insufficienza del fondo di cui al 2° comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tec-

nico, culturale, economico e sociale di detti Stati ».

In correlazione all'istituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, viene iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri uno stanziamento, congruamente proporzionale, destinato all'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi dei citati articoli 26 e 27, in favore dei paesi dei quali l'Italia intenda particolarmente agevolare lo sviluppo anche in relazione al notevole impegno di cooperazione che vi sostiene o che intende svolgervi.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

*(Crediti finanziari).*

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

« Nel quadro della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati ».

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

« In caso di insufficienza del fondo di cui al 2° comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta

del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.

Ricordo agli onorevoli colleghi che l'ultimo comma dell'articolo 6, che è stato soppresso dal Senato, per ragioni di coordinamento è stato trasferito all'articolo 44.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 7 non è stato modificato.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

*(Attività e compiti del Comitato consultivo).*

Il Comitato consultivo è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, che determinerà le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

I membri del Comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni e non possono essere sostituiti da supplenti.

Ai lavori del Comitato consultivo possono essere invitati di volta in volta rappresentanti di organismi internazionali ed operatori nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

Il Comitato consultivo è convocato almeno tre volte l'anno dal Ministro degli affari esteri ed inoltre ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Comitato stesso ne chieda la convocazione, fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1) esprime pareri sui programmi, sui progetti e sugli interventi disposti a norma della presente legge;

2) raccomanda le iniziative da assumere in relazione allo stato di attuazione della presente legge;

3) si pronunzia su ogni altra questione che il Ministro degli affari esteri sottoponga al suo esame.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 8.

*(Attività e compiti del Comitato consultivo).*

Il Comitato consultivo è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, che determinerà le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

I membri del Comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni, non hanno supplenti e possono essere sostituiti, dalle amministrazioni, enti od organismi che li hanno designati, solo a titolo definitivo.

Ai lavori del Comitato consultivo possono essere invitati di volta in volta rappresentanti di organismi internazionali ed operatori nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

Il Comitato consultivo è convocato almeno tre volte l'anno dal Ministro degli affari esteri ed inoltre ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Comitato stesso ne chieda la convocazione, fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1) esprime pareri sui programmi, sui progetti e sugli interventi disposti a norma della presente legge;

2) raccomanda le iniziative da assumere in relazione allo stato di attuazione della presente legge;

3) si pronunzia su ogni altra questione che il Ministro degli affari esteri sottoponga al suo esame, nella materia di cui alla presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

#### ART. 9.

*(Dipartimento e Comitato direzionale).*

I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del « Dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo » istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una direzione generale del Ministero stesso.

L'organizzazione del Dipartimento è determinata con decreto del Ministro degli affari esteri.

Al Dipartimento è preposto un Comitato direzionale che provvede al coordinamento, nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, di tutta la materia riguardante la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il Comitato di cui al precedente comma è presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto dal direttore generale del Dipartimento, dagli altri direttori generali e da funzionari del Ministero chiamati con decreto del Ministro a farne parte.

Per il coordinamento delle iniziative degli altri Ministeri con quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale è integrato da funzionari dei Ministeri interessati designati dai rispettivi Ministri.

Al fine suindicato detti Ministeri devono dare preventiva comunicazione al Di-

partimento dei programmi e delle iniziative di loro competenza attinenti al settore della cooperazione allo sviluppo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

*(Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo).*

I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del « Dipartimento per la Cooperazione allo sviluppo », istituito nell'ambito degli organi centrali del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una Direzione generale del Ministero stesso.

Il dipartimento attende, in particolare:

a) allo studio delle questioni relative alla politica di cooperazione allo sviluppo;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale attinenti ai rapporti di cooperazione allo sviluppo con Stati, enti e organizzazioni internazionali;

c) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia di cooperazione allo sviluppo;

d) alla programmazione e all'adozione delle specifiche iniziative di cooperazione di cui all'articolo 14;

e) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli enti, istituti e organismi italiani operanti prevalentemente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

f) ad ogni altra funzione concernente la cooperazione, sul piano internazionale, con i Paesi in via di sviluppo.

Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, l'organizzazione interna del Dipartimento, specificando in particolare il numero, le competenze degli uffici ed eventuali reparti in cui esso si articola, nonché le modalità di funzionamento del Comitato direzionale di cui all'articolo successivo.

GRANELLI. Vorrei dei chiarimenti da parte del Governo. Lo spirito complessivo del provvedimento oggi al nostro esame è quello di creare, attraverso un dipartimento, una struttura originale, nuova, con una sua flessibilità ed un suo dinamismo, una sua capacità di coordinamento nell'ambito dell'amministrazione degli esteri; questo già risultava dalle intese raggiunte quando si decise di fondere le proposte di legge con il disegno di legge governativo.

Vorrei che fosse chiaro, a questo proposito, che la nostra finalità è stata sempre quella di evitare di parificare il dipartimento ad una direzione generale; poiché al primo comma vi è un inciso che fa riferimento « per quanto non disposto nella disciplina per esso previsto, ad una Direzione generale », bisogna chiarire che si deve interpretare tale riferimento solo in questo limite poiché la nostra finalità è appunto quella di dare vita ad un dipartimento vero e proprio, con le prerogative speciali affermate nel contesto del presente provvedimento.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La nuova formulazione di questo articolo è il risultato di un'esplicita richiesta della Commissione affari costituzionali del Senato. Per quanto riguarda il chiarimento, desidero confermare che rimane fermo il proposito, in base al provvedimento in questione, di dar vita ad un dipartimento con quelle caratteristiche di snellezza ed autonomia che più volte sono state illustrate in questa Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo approvato dal Senato.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

*(Compiti del Comitato direzionale).*

Il Comitato direzionale, nel quadro degli indirizzi approvati dal CIPES, determina le direttive per l'attività del Dipar-

timento ed i programmi di massima delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Il Comitato direzionale provvede inoltre:

a) ad approvare le singole iniziative di cui al successivo articolo 15, ultimo comma;

b) ad approvare le speciali convenzioni da stipulare ai sensi della presente legge, quando l'importo complessivo della spesa sia compreso tra i 250 milioni e i 2 miliardi di lire. Le convenzioni di importo superiore ai 2 miliardi di lire sono approvate dal CIPES.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

(Comitato direzionale).

Al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo è preposto un Comitato direzionale che provvede al coordinamento, nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, di tutta la materia riguardante la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il Comitato di cui al precedente comma è presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto dal direttore generale del Dipartimento, dagli altri direttori generali e, fino ad un massimo di tre, da funzionari del Ministero chiamati con decreto del Ministro a farne parte.

Per il coordinamento fra le iniziative di altri Ministeri e quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale viene di volta in volta integrato, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da funzionari dei Ministeri interessati designati dal rispettivo Ministro. Ai fini del predetto coordinamento, ogni Ministero dà preventiva comunicazione al Dipartimento delle eventuali iniziative di sua competenza, attinenti alla cooperazione allo sviluppo.

Il Comitato direzionale, nel quadro degli indirizzi approvati dal CIPES, determina le direttive per l'attività del Dipartimento ed i programmi di massima delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Il Comitato direzionale provvede inoltre:

a) ad approvare le singole iniziative di cui al successivo articolo 15, ultimo comma;

b) ad approvare le speciali convenzioni da stipulare ai sensi della presente legge, quando l'importo complessivo della spesa sia compreso tra i 250 milioni e i 2 miliardi di lire. Le convenzioni di importo superiore ai 2 miliardi di lire sono approvate dal CIPES.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Istituto agronomico per l'oltremare).

Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri può avvalersi anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto stesso.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Istituto agronomico per l'oltremare).

Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri si avvarrà anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare, al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto stesso.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).



La Camera aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

*(Fondo per la cooperazione allo sviluppo).*

I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ».

Il Fondo è gestito dal Dipartimento con autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Per la gestione del Fondo è istituita una apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, intestata al « Dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo » del Ministero degli affari esteri.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui sopra sono emessi a firma del direttore generale del Dipartimento o da funzionari da lui delegati.

Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nel precedente articolo 6 e nel successivo articolo 44; per gli esercizi successivi a quelli ivi considerati, in mancanza della determinazione con leggi speciali di nuovi finanziamenti pluriennali, gli stanziamenti stessi verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;

c) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

d) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività del Dipartimento.

Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici e privati, al Dipartimento per le finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

*(Fondo per la cooperazione allo sviluppo).*

I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ».

Ai fini indicati dal precedente comma, il Fondo è gestito dal Dipartimento con autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Per la gestione del Fondo è istituita una apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, intestata al « Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo » del Ministero degli affari esteri.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui sopra sono emessi a firma del direttore generale del Dipartimento o da funzionari da lui delegati.

Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nell'articolo 44; per gli esercizi successivi a quelli ivi considerati, in mancanza della determinazione con leggi speciali di nuovi finanziamenti pluriennali, gli stanziamenti stessi verranno determinati annualmente con la legge finanziaria prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;

c) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

d) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività del Dipartimento.

Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici e privati, al Dipartimento per le finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(E approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

#### ART. 13.

(Autonomia finanziaria del Dipartimento).

In deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

1) gli uffici del Dipartimento possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, nell'osservanza dei criteri a tal fine stabiliti dal Comitato direzionale sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15, primo comma;

2) nella stipula delle convenzioni e dei contratti di cui al precedente n. 1), il parere della citata Sezione speciale sostituisce a tutti gli effetti giuridici il parere del Consiglio di Stato;

3) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con le necessità dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire due miliardi, per l'invio alle Rappresentanze italiane all'estero interessate delle somme necessarie all'amministrazione del personale ai sensi dell'articolo 19 della presente legge;

4) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alle Rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge — confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi;

5) i fondi accreditati alle Rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono — su autorizzazione del direttore generale del Dipartimento e sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15 — essere trasferiti ad altre Rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 13.

(Autonomia finanziaria del Dipartimento).

In ordine alla gestione del Fondo di cui al precedente articolo 12, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

1) presso il Dipartimento è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali;

2) la Corte dei conti esercita, in conformità di legge, il controllo di legittimità, in via successiva, sugli atti del Dipartimento;

3) per la stipulazione dei contratti e delle convenzioni del Dipartimento il parere del Consiglio di Stato non è obbligatorio;

4) i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito, connessi all'attività propria del Dipartimento sono assoggettati al visto semplice dell'ufficio di ragioneria di cui al punto 1);

5) gli uffici del Dipartimento possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, nell'osservanza dei criteri a tal fine

stabiliti dal Comitato direzionale sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15, primo comma;

6) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con le necessità dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire due miliardi, per l'invio alle Rappresentanze italiane all'estero interessate delle somme necessarie all'amministrazione del personale ai sensi dell'articolo 19 della presente legge;

7) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alle Rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge — confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi;

8) i fondi accreditati alle Rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono — su autorizzazione del direttore generale del Dipartimento e sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15 — essere trasferiti ad altre Rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

*(Iniziativa del Dipartimento).*

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il Dipartimento:

a) provvede, nell'ambito di specifici programmi di cooperazione, alla progettazione, fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi con il concorso finanziario, parziale o totale, dei paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente. Il Dipartimento può acquisire i beni e servizi suindicati in forma diretta

e a trattativa privata, ovvero avvalendosi di enti ed istituti a tal fine convenzionati ai sensi del successivo articolo 16. I beni e servizi destinati ai paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri, contro il rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;

b) sovrintende alla partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;

c) concorre, su richiesta dei paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica sia direttamente sia mediante la concessione di contributi in denaro ad enti specializzati a ciò incaricati;

d) promuove e sovvenziona, su richiesta dei paesi interessati, studi e progettazione di istituti, imprese italiane o esperti che interessino lo sviluppo di detti paesi;

e) invia nei paesi in via di sviluppo, d'intesa con i paesi interessati, esperti, dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del Titolo II della presente legge;

f) cura l'informazione e provvede alla selezione e alla formazione dei cooperatori volontari in servizio civile e ne promuove, d'intesa con i paesi interessati, l'impiego nelle forme di cui all'articolo 33. A tal fine può avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37, con i quali può stipulare apposite convenzioni, favorendone anche la costituzione in zone dove manchino idonee iniziative; vigila sull'attività dei volontari e ne tutela il lavoro;

g) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di conven-

zioni con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti paesi; concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, od anche in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;

h) favorisce, su richiesta dei paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti paesi; mediante l'invio di missioni nei citati paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge;

i) concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguono finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attività nel campo della cooperazione all'uopo concordate;

l) cura la cessione gratuita di materiali, attrezzature, derrate e — ove del caso — l'invio di missioni di soccorso, per l'assistenza alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità, carestie ed altre situazioni di emergenza o di grave necessità;

m) cura pubblicazioni, documentazioni e altre iniziative di informazione sulla cooperazione allo sviluppo e sull'attività del Dipartimento, con particolare riferimento alle convenzioni e ai contratti da stipulare;

n) promuove e sovvenziona l'organizzazione e la partecipazione italiana a con-

gressi e convegni in Italia e all'estero sui problemi della cooperazione allo sviluppo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

(Iniziativa del Dipartimento).

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il Dipartimento:

a) provvede, nell'ambito di specifici programmi di cooperazione, alla progettazione, fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi con il concorso finanziario, parziale o totale, dei paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente. Il Dipartimento può acquisire i beni e servizi suindicati in forma diretta e a trattativa privata, ovvero avvalendosi di enti ed istituti a tal fine convenzionati ai sensi del successivo articolo 16. I beni e servizi destinati ai paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri, contro il rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;

b) sovrintende e coordina la partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;

c) concorre, su richiesta dei paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica sia direttamente sia mediante la concessione di contributi in denaro ad enti specializzati a ciò incaricati;

d) promuove e sovvenziona, su richiesta dei paesi interessati, studi e progettazioni di istituti, imprese italiane o esperti che interessino lo sviluppo di detti paesi;

e) invia nei paesi in via di sviluppo, d'intesa con i paesi interessati, esperti, dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, se-

condo le disposizioni del Titolo II della presente legge;

f) cura l'informazione e provvede alla selezione e alla formazione dei cooperatori volontari in servizio civile e ne promuove, d'intesa con i paesi interessati, l'impiego nelle forme di cui all'articolo 33. A tal fine può avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37, con i quali può stipulare apposite convenzioni, favorendone anche la costituzione in zone dove manchino idonee iniziative; vigila sull'attività dei volontari e ne tutela il lavoro;

g) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti paesi; concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, od anche in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;

h) favorisce, su richiesta dei paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti paesi, mediante l'invio di missioni nei citati paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge;

i) concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi nazionali rico-

nosciuti idonei e che perseguano finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attività nel campo della cooperazione all'uopo concordate;

l) cura la cessione gratuita di materiali, attrezzature, derrate e - ove del caso - l'invio di missioni di soccorso, per l'assistenza alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo colpite da calamità, carestie ed altre situazioni di emergenza o di grave necessità;

m) cura pubblicazioni, documentazioni e altre iniziative di informazione sulla cooperazione allo sviluppo e sull'attività del Dipartimento, con particolare riferimento alle convenzioni e ai contratti da stipulare;

n) promuove e sovvenziona l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi e convegni in Italia e all'estero sui problemi della cooperazione allo sviluppo.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

#### ART. 15.

(Sezione speciale del Comitato consultivo).

Alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera a) del precedente articolo 14; alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni previsti dal precedente articolo 6, dalle lettere c), d), f), g) ed i) del precedente articolo 14 e dal successivo articolo 37; alla programmazione della concessione di borse e di sussidi di cui alle lettere g) ed h), nonché all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere a), f) e g) del precedente articolo 14 ed ai successivi articoli 16 e 21, il direttore generale del Dipartimento provvede sentita una Sezione speciale del Comitato consultivo costituita con decreto del Ministro degli affari esteri; essa è composta

di undici membri, tra i quali è di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato). Gli altri membri sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le componenti presenti nel Comitato consultivo.

Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, non può essere disatteso il parere della Sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato direzionale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

(Sezione speciale del Comitato consultivo).

Alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 14; alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni previsti dalle lettere *c*), *d*), *f*), *g*) ed *i*) dello stesso articolo 14 e dai successivi articoli 37 e 44, lettera *a*); alla programmazione della concessione di borse e di sussidi di cui alle lettere *g*) ed *h*), nonché all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere *a*), *f*) e *g*) del richiamato articolo 14 ed ai successivi articoli 16 e 21, il direttore generale del Dipartimento provvede sentita una Sezione speciale del Comitato consultivo costituita con decreto del Ministro degli affari esteri; essa è composta di undici membri, tra i quali è di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato). Gli altri membri sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le componenti presenti nel Comitato consultivo.

Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, non può essere disatteso il parere della Sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato direzionale.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

(Convenzioni).

Per la realizzazione di iniziative a carattere specializzato previste nei programmi di cooperazione, il direttore generale del Dipartimento — sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15 — può stipulare con le modalità di cui all'articolo 13, speciali convenzioni con enti pubblici e privati, provvisti di personalità giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula dalla predetta Sezione speciale, nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 in relazione all'articolo 14, lettera *f*).

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico dell'Amministrazione degli affari esteri per la realizzazione delle iniziative programmate con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo la registrazione del decreto di approvazione della convenzione stessa.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto — quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, non è applicabile il disposto di cui all'articolo 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 16.  
(*Convenzioni*).

Per la realizzazione di iniziative specializzate previste nei programmi di cooperazione, il Dipartimento può stipulare, nei modi previsti dagli articoli 13 e 15, speciali convenzioni con enti pubblici e privati provvisti di personalità giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula dalla Sezione speciale del Comitato consultivo di cui al richiamato articolo 15; nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, in relazione all'articolo 14, lettera f).

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico del Dipartimento per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo l'approvazione della stipula.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto — quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, non è applicabile il disposto

di cui all'articolo 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La Camera aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

(*Personale addetto al Dipartimento*).

Il personale addetto al Dipartimento è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri (tabella B);

b) magistrati nominati con le modalità di cui all'articolo 25, terzo comma;

c) personale dello Stato o degli enti pubblici (ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali), posto in posizione di fuori ruolo o di comandati, nei limiti di un contingente di 25 unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

d) esperti italiani provenienti da enti, agenzie e organizzazioni internazionali, tenendo conto prioritariamente dell'esperienza effettivamente acquisita da detti esperti;

e) personale estraneo alla pubblica amministrazione che al momento dell'entrata in vigore della presente legge presta servizio da almeno diciotto mesi con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma successivo;

f) esperti estranei alla pubblica amministrazione — qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla Sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici — nominati con decreto del Ministro degli affari esteri previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite massimo di 15 unità, per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168, secondo comma (secondo, terzo e quarto periodo) e quarto comma (terzo e quarto periodo) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; il relativo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

Il personale di cui alla precedente lettera e) può essere inquadrato a domanda — anche in soprannumero — nel ruolo unico nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalità verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale di cui all'articolo 15, ferma restando la destinazione in servizio presso il Dipartimento. Ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda d'inquadramento deve essere presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data dell'effettivo inquadramento possono essere prorogati gli incarichi conferiti a detto personale, salvo per il personale che non abbia presentato

entro i termini prescritti la domanda di cui sopra.

Le spese relative al personale di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del primo comma, ivi comprese le indennità per lavoro straordinario, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 44 della presente legge.

Per le missioni all'estero del personale del Dipartimento si applica il trattamento economico previsto dagli articoli 28 e 30 della presente legge.

Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 17.

*(Personale addetto al Dipartimento).*

Il personale addetto al Dipartimento è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri (tabella B);

b) magistrati ordinari o amministrativi, comandati o nominati con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nel limite massimo di tre unità;

c) personale dello Stato o degli enti pubblici (ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali), posto in posizione di fuori ruolo o di comando, nei limiti di un contingente di 25 unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

d) esperti italiani, provenienti da enti, agenzie o organizzazioni internazionali, nominati, nel limite massimo di quindici unità, con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale del Dipartimento, tenuto conto prioritariamente dell'esperienza da essi ef-



fettivamente acquisita. Il relativo trattamento economico è determinato nelle stesse forme di cui alla successiva lettera f);

e) personale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, presta servizio da almeno diciotto mesi con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma successivo;

f) esperti nominati — qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla Sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici — con decreto del Ministro degli affari esteri previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro stesso, nel limite massimo di quindici unità, per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168, secondo comma (secondo, terzo e quarto periodo) e quarto comma (terzo e quarto periodo) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; il relativo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

Il personale di cui alla precedente lettera e) può essere inquadrato a domanda — anche in soprannumero — nel ruolo unico nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalità verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale di cui all'articolo 15, ferma restando la destinazione in servizio presso il Dipartimento. Ai fini dell'inquadramento

sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda d'inquadramento deve essere presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data dell'effettivo inquadramento possono essere prorogati gli incarichi conferiti a detto personale, salvo per il personale che non abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di cui sopra.

Le spese relative al personale di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del primo comma, ivi comprese quelle attinenti all'indennità per lavoro straordinario ed escluse quelle che rimangono a carico delle rispettive amministrazioni, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 44 della presente legge.

Per le missioni all'estero del personale del Dipartimento si applica il trattamento economico previsto dagli articoli 28 e 30 della presente legge.

Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo.

ROMUALDI. Per quanto riguarda la modifica apportata alla lettera f) vorrei porre all'attenzione del Governo la necessità di predisporre modalità non per un concorso per titoli verso e proprio (il che avrebbe il significato di un concorso anche per esterni e non per soli interni), bensì per un esame-colloquio che permetta al personale in questione di entrare in pianta stabile.

In effetti si tratta di assumere tutto il personale con anzianità di 18 mesi prestata nel servizio in questione.

Mi riservo di presentare in proposito un ordine del giorno.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La formulazione dell'articolo 17 è stata suggerita dalla Commissione af-

fari costituzionali del Senato, che è sempre molto attenta per ciò che riguarda le norme relative ai dipendenti pubblici.

Assicuro, comunque, l'onorevole Romualdi che la sua segnalazione sarà tenuta presente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

**ART. 24.**

*(Attestato finale).*

Al termine del servizio, il Ministero degli affari esteri provvede a rilasciare, su richiesta degli interessati, un apposito attestato da cui risulti la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica Amministrazione:

1) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

2) nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

Il periodo di servizio è computato in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Il servizio d'insegnamento prestato in un paese in via di sviluppo da docenti universitari e da cultori della materia è considerato come titolo valutabile ad ogni effetto di legge ed ai fini dei concorsi universitari, secondo l'ordinamento della istruzione superiore.

Ad ogni altro effetto giuridico, e salve più favorevoli disposizioni di leggi speciali, le attività di servizio prestate in un paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute equivalenti ad analoghe attività professionali prestate nell'ambito nazionale.

Il Senato lo ha così modificato:

**ART. 24.**

*(Attestato finale).*

Al termine del servizio, il Ministero degli affari esteri provvede a rilasciare, su richiesta degli interessati, un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica Amministrazione:

1) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

2) nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

Il periodo di servizio è computato in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Il servizio di insegnamento effettuato in un paese in via di sviluppo dagli esperti di cui all'articolo 18 è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora i predetti esperti siano in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

Ad ogni altro effetto giuridico, e salve più favorevoli disposizioni di leggi speciali, le attività di servizio prestate in un paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute equivalenti ad analoghe attività professionali prestate nell'ambito nazionale.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 non sono stati modificati.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 32 nel seguente testo:

## CAPO IV

## BREVI MISSIONI

## ART. 32.

*(Missioni non superiori a tre mesi — Retribuzione).*

Il personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera *a*), ed eccezionalmente esperti qualificati designati allo scopo dal direttore generale del Dipartimento possono essere inviati all'estero in breve missione di durata non superiore a tre mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, nei limiti dei mezzi finanziari all'uopo determinati dal Comitato direzionale, con provvedimento adottato dall'Amministrazione o ente d'appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o, per gli esperti come sopra designati, con decreto del presidente del Comitato direzionale, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 30, secondo comma.

Per le missioni suindicate è corrisposta dal Dipartimento un'indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 28 o nel secondo comma dell'articolo 30 per ogni giorno di missione, con le modalità di pagamento di cui all'articolo 209 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé.

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 32.

*(Missioni non superiori a tre mesi — Retribuzione).*

Il personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera *a*), ed eccezionalmente esperti qualificati designati allo scopo dal direttore generale del Dipartimento

possono essere inviati all'estero in breve missione di durata non superiore a tre mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, nei limiti dei mezzi finanziari all'uopo determinati dal Comitato direzionale, con provvedimento adottato dall'Amministrazione o ente d'appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o, per gli esperti come sopra designati, con decreto del presidente del Comitato direzionale, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 30, secondo comma.

Per le missioni suindicate è corrisposta dal Dipartimento un'indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 28 o nel secondo comma dell'articolo 30 per ogni giorno di missione, con le modalità di pagamento di cui all'articolo 209, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 33, 34, 35 e 36 non sono stati modificati.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 37 nel seguente testo:

## ART. 37.

*(Riconoscimento di idoneità per enti privati).*

Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati che operino nel settore del volontariato civile realizzando propri programmi, possono ottenere il riconoscimento d'idoneità ai fini di cui al successivo terzo comma, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di una apposita Sezione per il volontariato del Comitato consultivo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle associazioni o dagli enti in-

dicati nella lettera c) dell'articolo 7 ed altri due tra quelli designati dalle confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti in seno al Comitato dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.

Il riconoscimento d'idoneità degli enti, istituti ed organismi di cui sopra, può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, all'addestramento ed all'impiego dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dal Dipartimento. La stessa Sezione coadiuva il Dipartimento nelle funzioni di vigilanza sugli enti, istituti ed organismi succitati.

Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 16, agli enti, agli istituti ed agli organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), contributi o rimborsi spese per l'informazione, la selezione, la formazione e tutte le altre operazioni necessarie per il migliore impiego dei volontari; per le spese di equipaggiamento dei volontari stessi; per l'acquisto e il mantenimento dell'attrezzatura necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti operativi; per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali di cui all'articolo 33, lettera b).

I contributi di cui sopra sono concessi con priorità in relazione ad iniziative di enti che provvedano, ai sensi dell'articolo 33, all'impiego dei volontari in paesi in via di sviluppo.

Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, dagli istituti e dagli organismi suindicati prevedano impegni pluriennali con impiego esclusivo o prevalente dei volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15, un contributo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del programma.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 37.

*(Riconoscimento di idoneità).*

Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati che operino nel settore del volontariato civile realizzando propri programmi, possono ottenere il riconoscimento d'idoneità ai fini di cui al successivo terzo comma, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di una apposita Sezione per il volontariato del Comitato consultivo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle associazioni o dagli enti indicati nella lettera c) dell'articolo 7 ed altri due tra quelli designati dalle confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti in seno al Comitato dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.

Il riconoscimento d'idoneità degli enti, istituti ed organismi di cui sopra, può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, all'addestramento ed all'impiego dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dal Dipartimento. La stessa Sezione coadiuva il Dipartimento nelle funzioni di vigilanza sugli enti, istituti ed organismi succitati.

Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 16, agli enti, agli istituti ed agli organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), contributi o rimborsi spese per l'informazione, la selezione, la formazione e tutte le altre operazioni necessarie per il migliore impiego dei volontari; per le spese di equipaggiamento dei volontari stessi; per l'acquisto e il mantenimento

dell'attrezzatura necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti operativi; per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali di cui all'articolo 33, lettera *b*).

I contributi di cui sopra sono concessi con priorità in relazione ad iniziative di enti che provvedano, ai sensi dell'articolo 33, all'impiego dei volontari in paesi in via di sviluppo.

Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, dagli istituti e dagli organismi suindicati prevedano impegni pluriennali con impiego esclusivo o prevalente dei volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15, un contributo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del programma.

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 38 nel seguente testo:

ART. 38.

(Diritti dei volontari).

Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 36, la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto:

*a*) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da Amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, su proposta delle Amministrazioni di appartenenza o vigilanti. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

*b*) ad un'indennità di reinserimento, nella misura stabilita con decreto del Mi-

nistro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, su proposta della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera *a*) e di quello di cui all'articolo 40;

*c*) al riconoscimento del servizio prestato nei paesi in via di sviluppo, secondo quanto disposto all'articolo 24 della presente legge;

*d*) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 40 della presente legge.

Quando l'indennità di cui alla precedente lettera *b*) non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dal Dipartimento.

La disposizione di cui alla lettera *c*) del primo comma del presente articolo è applicabile a tutti coloro che abbiano prestato opera di servizio civile volontario nella cooperazione internazionale ai sensi delle leggi 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modifiche, e 15 dicembre 1971, n. 1222.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 38.

(Diritti dei volontari).

Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 36, la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto:

*a*) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da Amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) ad un'indennità di reinserimento, nella misura stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, su proposta della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera a) e di quello di cui all'articolo 40;

c) al riconoscimento del servizio prestato nei paesi in via di sviluppo, secondo quanto disposto all'articolo 24 della presente legge;

d) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 40 della presente legge.

Quando l'indennità di cui alla precedente lettera b) non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dal Dipartimento.

La disposizione di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo è applicabile a tutti coloro che abbiano prestato opera di servizio civile volontario nella cooperazione internazionale ai sensi delle leggi 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modifiche, e 15 dicembre 1971, n. 1222.

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 non sono stati modificati.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 44 nel seguente testo:

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 44.

(Stanziamenti).

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata per il periodo 1979-1983 la complessiva spesa di lire 300 miliardi che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri in ragione di:

miliardi 32	nell'anno 1979;
miliardi 47	nell'anno 1980;
miliardi 60	nell'anno 1981;
miliardi 75	nell'anno 1982;
miliardi 86	nell'anno 1983.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni 1980 e successivi, gli stanziamenti suddetti potranno essere aumentati in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi. Gli stanziamenti stessi sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate nei precedenti esercizi.

Alla copertura dell'onere di lire 32 miliardi relativo all'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli anni successivi al 1983 si provvederà con stanziamenti sul bilancio dello Stato, calcolati in percentuale del prodotto nazionale lordo, sulla base degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti.

Con gli stanziamenti di cui ai precedenti commi, e con ogni altro successivo stanziamento relativo alla cooperazione al-

lo sviluppo, il Dipartimento è autorizzato altresì a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo del Dipartimento, di cui all'articolo 17; per l'attrezzatura e per il funzionamento del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, del Comitato direzionale e del Dipartimento stesso, sovvenendo a tutti i relativi fabbisogni d'ufficio in forma diretta e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 14 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato ed aggiuntivo; per le missioni di controllo delegate a personale delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti; nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, inviate per la trattazione dei problemi attinenti alla cooperazione con i paesi stessi.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 44.

(Stanziamenti).

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge:

a) per la cooperazione finanziaria, in correlazione all'istituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, viene iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri uno stanziamento, congruamente proporzionale, destinato all'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi, ai sensi degli articoli 26 e 27 della citata legge, in favore dei paesi dei quali l'Italia intende particolarmente agevolare lo sviluppo anche in relazione all'impegno di cooperazione che vi sostiene e che intende svolgere;

b) per la cooperazione economica e tecnica, è autorizzata, per il periodo 1979-1983, la complessiva spesa di lire 300 miliardi la quale, in considerazione del preminente interesse che assumono la continuità e regolarità dell'erogazione, verrà iscritta nello stato di previsione della spe-

sa del Ministero degli affari esteri in ragione del seguente impegno poliennale:

miliardi 32 nell'anno 1979;  
 miliardi 47 nell'anno 1980;  
 miliardi 60 nell'anno 1981;  
 miliardi 75 nell'anno 1982;  
 miliardi 86 nell'anno 1983;

c) quanto al concorso finanziario italiano ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, esso verrà promosso e curato dal Dipartimento, di concerto con il Ministero del tesoro, quando il relativo onere sia previsto da specifiche disposizioni legislative o comunque venga a gravare su altri capitoli del bilancio dello Stato.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni 1980 e successivi, gli stanziamenti di cui alla lettera b) del precedente comma potranno essere aumentati in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi. Gli stanziamenti stessi sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi.

Alla copertura dell'onere di lire 32 miliardi relativo all'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera b), e con ogni altro successivo stanziamento relativo alle stesse finalità, il Dipartimento è autorizzato altresì a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo del Dipartimento, di cui all'articolo 17; per l'attrezzatura e per il funzionamento del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, del Comitato direzionale e del Dipartimento stesso, sovvenendo a tutti i relativi fabbisogni d'ufficio in forma diretta e senza le formalità previste

nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato ed aggiuntivo; per le missioni di controllo delegate a personale delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti; nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione con il Dipartimento dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione con i paesi stessi.

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati in percentuale del prodotto nazionale lordo sulla base degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti.

SALVI. A mio avviso, ritengo che sarebbe opportuno sostituire la dizione « per la cooperazione economica e tecnica » (contenuta all'inizio della lettera *b*) di questo articolo) con l'altra: « per la cooperazione allo sviluppo » già riportata nell'articolo 1, ai fini di un miglior coordinamento del testo. Certo mi rendo conto che, a questo punto, sarebbe inopportuno presentare un emendamento formale in tal senso, tuttavia chiedo alla presidenza ed al Governo se è esatto confermare che la reale volontà del legislatore è nel senso di una sinonimia delle due dizioni.

PRESIDENTE. Onorevole Salvi, anche a mio avviso deve restare chiaro che la dizione: « cooperazione economica e tecnica » si intende senz'altro riferita alla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, in quanto non possono sorgere eccezioni in sede di applicazione della legge.

Tale precisazione verrà inserita nel verbale di questa Commissione affinché, nell'ipotesi che non si possa procedere al coordinamento formale, essa rimanga come interpretazione della volontà di questa Commissione.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con l'interpretazione data dal deputato Salvi e dal Presidente. Le due dizioni indicano identici contenuti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 44 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera dei deputati aveva approvato un articolo 45 che è stato soppresso dal Senato.

L'articolo 46 non è stato modificato. Esso, comunque, poiché l'articolo precedente è stato soppresso dal Senato, diventa articolo 45.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 47 nel seguente testo:

ART. 47.

(*Norme transitorie*).

Fino a quando saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme precedentemente in vigore.

Esso diventa ora l'articolo 46 ed è stato così modificato dal Senato:

ART. 46.

(*Abrogazione di norme; disposizioni transitorie*).

Fermo il disposto del precedente articolo, la legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge sono abrogate.

Fino a quando saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme precedentemente in vigore.

Pongo in votazione l'articolo 46 del Senato.

(È approvato).



Le tabelle A) e B) allegate al disegno di legge non sono state modificate.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

CONTE ANTONIO. A nome del gruppo comunista, ritengo di poter esprimere una valutazione, nel complesso, positiva del disegno di legge, dopo il dibattito lungo ed impegnato che si è svolto soprattutto all'interno della nostra Commissione e che, se andiamo bene a vedere, ha reso possibili i miglioramenti apportati dal Senato, miglioramenti che ci trovano consenzienti principalmente per quel che concerne la precisazione di compiti, funzioni, articolazione di interventi propri dei vari momenti decisionali previsti dalla legge. A tale proposito, ricordiamo, in particolare, la soppressione dell'articolo 45 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ma, all'interno di una valutazione complessivamente positiva, quali sono gli elementi che appaiono più significativi e, per così dire, più finalizzati ad una prospettiva di impegno politico ed anche, necessariamente, di modifiche rese opportune dalla esperienza (infatti non credo sia inutile porre l'attenzione sui compiti che debbono essere affrontati nel momento in cui si approva un provvedimento di legge così importante)? Il primo elemento, innanzitutto, è costituito dal carattere « complesso » della legge che impone appunto una fase di sperimentazione in cui non solo gli organismi previsti possano puntualizzare i meccanismi di funzionamento; inoltre, il secondo elemento che più ci preme sottolineare in questa sede è dato dalla possibilità che si apre per attuare finalmente una svolta non solo nella concezione della cooperazione, ma anche nella pratica attuazione di essa. Una potenzialità positiva in cui sarà privilegiato l'impegno sulle metodologie, sui grandi settori di intervento da individuare, su obiettivi che vedono integrati gli aspetti economici, tecnici, scientifici e culturali della cooperazione stessa. Ed è per questa ragione che, a mio avviso, è stato molto opportuno il richiamo fatto dall'onorevole Salvi a proposito della formulazione dell'articolo 44; ciò ha permes-

so al Presidente di chiarire quale sia la logica entro cui concepiamo le formulazioni particolari senza possibilità di equivoci.

È su questo terreno qualitativamente nuovo che, veramente, la nuova legge esigerà le opportune verifiche.

Ribadendo, dunque, la necessità di una attenzione particolare alla gestione della legge e ad una attività di controllo e di indirizzo non episodica da parte del Parlamento, confermo, a nome del gruppo comunista, il voto favorevole sul disegno di legge.

LOMBARDI RICCARDO. Credo che abbiamo svolto un buon lavoro, insieme ai colleghi del Senato, con questo provvedimento di legge. Ovviamente il testo non è perfetto, ma è già tale da eliminare molti equivoci; pertanto ritengo che noi possiamo tranquillamente approvarlo.

A questo punto, nell'ambito dei rapporti con i paesi in via di sviluppo, vorrei far rilevare che un difetto fondamentale, residuo, dello spirito colonialistico, si è verificato e continua a verificarsi circa il modo di aiutare questi paesi, che viene fatto — quasi sempre — sulla base degli schemi dei paesi che danno l'aiuto.

Tali schemi, in genere, non concordano con le necessità di un mondo che si avvia a svilupparsi. Si tratta di una richiesta che non può essere contenuta in un testo legislativo, ma che è pur affidata a chi gestisce la politica in questione, anche se con mezzi modesti. È chiaro che esiste un impegno che risulta da tutto il contesto della legge; se si guarda, quindi, dal punto di vista della massa dei finanziamenti messi a disposizione, si deve rilevare che il provvedimento è modesto, ma se si guarda alle intenzioni che hanno animato chi ha fatto la proposta, credo si possa avere una ragionevole fiducia di aver fatto un buon lavoro.

Per questi motivi dichiaro che voterò a favore.

SALVI. Anch'io non posso che manifestare, a nome del gruppo democristiano, il compiacimento per l'approvazione che

finalmente riusciamo a dare a questa importante legge.

Malgrado i tempi lunghi che sono stati necessari, non possiamo che compiacerci per quello che è stato l'apporto dato dalle Commissioni esteri della Camera e del Senato per la stesura finale del provvedimento in questione, che — pur non essendo perfetto — rappresenta un innegabile passo in avanti rispetto alla legislazione precedente.

Debbo però far rilevare, con un certo rammarico, come sul problema che ci interessa non ci sia stata una sufficiente attenzione delle forze politiche. Per allargare il dibattito su un tema che ci sembra di una certa rilevanza avevamo chiesto il dibattito in aula, ma abbiamo potuto constatare come ben scarso sia stato l'interesse dimostrato dalle forze politiche nel complesso.

Siamo portati a riempirci la bocca dei temi che riguardano i rapporti tra l'Italia ed i paesi emergenti, ma poi il compito di svolgere questa azione viene lasciato da una parte al Governo e dall'altra ai membri della Commissione esteri, cioè se ne fa una questione puramente tecnica.

Ho fatto rilevare tutto questo perché credo sia un impegno che ci dobbiamo prendere tutti quello di far sì che la collaborazione con i paesi emergenti diventi un fatto sempre più di carattere nazionale.

Lo stesso tema dei finanziamenti (ancora molto lontani dagli impegni internazionali già posti e accettati dall'Italia) dimostra come non vi sia una certa comprensione del problema che, per certi aspetti, riguarda anche i rapporti fra il nostro paese e quelli industrializzati come un fatto fondamentale per la politica estera; in effetti è proprio con questo tipo di rapporti che si concorre al riequilibrio fra i paesi ad alta industrializzazione e quelli emergenti, garanzia per il mantenimento della pace e della solidarietà fra tutti i popoli.

In questo senso è importante sensibilizzare le forze sociali e l'opinione pubblica ed il provvedimento che stiamo per approvare serve proprio a questo scopo.

In modo particolare mi riferisco ai giovani. In passato abbiamo registrato un certo interesse ed una certa propensione, per questi problemi, da parte dei giovani; ma per l'esperienza che ho avuto nel settore specifico debbo dire che attualmente questi giovani impegnati ad aiutare i paesi emergenti a raggiungere livelli più avanzati non sono molti. Ciò è dimostrato anche dallo scarso numero di giovani che scelgono di aiutare i paesi emergenti in sostituzione del servizio militare da prestare in patria.

In momenti come questi in cui abbiamo problemi interni gravi ed in cui sentiamo una certa carenza di tensione verso alcuni tipi di ideali, per cui prevalgono le scelte di un ritorno alla individualità ed al corporativismo, in momenti in cui è difficile trovare punti di riferimento ideali, credo sia importante indicare questa prospettiva del raggiungimento della pace nel mondo attraverso la collaborazione; è soprattutto da parte dei giovani che vi dovrebbe essere questo interesse.

Nel testo che stiamo per approvare non è stata accettata la proposta che avevo formulato assieme ad altri colleghi relativa alla istituzione di una «agenzia» come strumento per rendere autonoma l'azione di cui stiamo trattando. Come primo presentatore di quella proposta di legge debbo però sottolineare il passo in avanti che siamo riusciti a realizzare con la configurazione e la formazione di questo dipartimento all'interno del Ministero degli esteri, istituto che va nella direzione atta a rendere tale Ministero sempre più impegnato in questa politica.

Vi è da sottolineare anche un allargamento dei compiti che vengono affidati al Governo circa la cooperazione con i paesi emergenti. Non è di poco momento la semplificazione introdotta delle procedure, idonee ad arrivare ad un miglioramento rispetto alle esperienze del passato.

Richiamandomi a quanto ha poc'anzi detto l'onorevole Riccardo Lombardi, è meritevole di sottolineatura l'atteggiamento, che dovrà essere sempre più diverso, nei confronti di questi paesi, atteggiamen-

to che dovrà essere inteso al superamento della concezione assistenziale. Così come è meritevole di riflessione l'errore compiuto nel passato, quando si è pensato di esportare in questi paesi le nostre concezioni e i nostri costumi, nonché la nostra cultura.

Nel testo del disegno di legge che andiamo oggi ad approvare viene anche sottolineato come si debba tener conto dei programmi specifici di questi paesi, in altre parole delle loro condizioni, delle loro volontà di sviluppo e delle direzioni verso le quali essi vogliono incamminarsi. È in questo senso e a tale riguardo che richiamo l'attenzione del Governo affinché vengano privilegiate le iniziative che possono essere intraprese nei paesi interessati. Con ciò voglio riferirmi, ad esempio, al problema della formazione della classe dirigente; è per questo che ritengo molto importante cercare di adempiere a questo compito, che abbiamo affidato alla legge, nei paesi interessati. Infatti, l'esperienza ci ha insegnato, e ci insegna tuttora, che la classe dirigente, una volta che ha terminato la sua formazione si distacca dal rispettivo paese di origine. A tale riguardo, abbiamo l'esempio di molti giovani che, arrivati in Italia, laureatisi presso le nostre università, successivamente si sono indirizzati, per la loro occupazione, verso altri paesi già sviluppati. La conseguenza è stata che così si è venuta a vanificare la formazione di questa nuova classe dirigente che sarebbe dovuta tornare nel suo paese di origine. Ed è per questo che, ripeto, richiamo ancora una volta l'attenzione del Governo su questo problema affinché esso possa essere risolto in modo tale che, sottolineo, questa classe dirigente non si distacchi dai rispettivi paesi di origine.

Indubbiamente le modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera sono migliorative ma rappresentano anche una conferma di tutta la bontà di quel lavoro da noi svolto.

Entrando per un attimo nel merito dell'articolato, mi dichiaro d'accordo sulla decisione del Senato di sopprimere l'articolo 45 del testo del disegno di legge ap-

provato dalla Camera dei deputati, così come mi dichiaro anche d'accordo sul fatto che le indicazioni normative contenute in quell'articolo siano state oggetto di un ordine del giorno (riguardante la sistemazione logistica del nuovo dipartimento, onde risolvere il problema dell'opera universitaria e della sistemazione degli uffici che lo costituiscono) accettato dal Governo.

Con queste mie dichiarazioni intendo riconfermare l'impegno della democrazia cristiana a muoversi e ad impegnarsi in questa direzione e su questo terreno sul quale possiamo contare anche sulla convergenza politica degli altri gruppi parlamentari.

Mi auguro che il lavoro da noi svolto possa rendere sia le forze politiche, sia le forze sociali, sia l'opinione pubblica più consapevoli della necessità di questo nostro impegno.

ROMUALDI. A nome del gruppo del Movimento sociale-destra nazionale, desidero esprimere il voto favorevole su questo disegno di legge con il quale si viene a coordinare meglio il nostro contributo allo sviluppo di quei paesi che hanno bisogno di assistenza. Ovviamente, ci rendiamo conto che non è facile, in una situazione come quella attuale, e come hanno rilevato gli onorevoli Riccardo Lombardi e Salvi, eliminare tutte le preoccupazioni; infatti non è facile non esportare in quei paesi anche una parte della nostra mentalità occidentale. Inoltre, certi nostri interventi sono stati caratterizzati da ingenuità, così come di ingenuità lo sono stati quelli di paesi più ricchi, potenti e più politicizzati del nostro. Non vorrei che si favorisse un colonialismo per procura così come si sta, purtroppo, verificando in molti settori del continente africano.

Comunque, condivido il giudizio positivo espresso dai colleghi intervenuti prima di me sul buon lavoro svolto dalle Commissioni della Camera e del Senato. Esprimo anche, sempre a nome del mio gruppo, la riconoscenza al personale che ha lavorato, in questi tempi, in condizioni

difficili e quasi tragiche, ma che ha sempre saputo rendere reale la nostra presenza in questo settore importantissimo della vita politica mondiale.

GRANELLI. Confermo la mia adesione al provvedimento che stiamo per approvare ed esprimo la mia soddisfazione per i risultati raggiunti.

Desidero solamente sottolineare due punti che sono stati positivamente raggiunti nel corso dei nostri lavori.

Il primo riguarda il fatto di aver superato il rischio relativo alla sopravvivenza di una certa confusione tra problematica di cooperazione e sviluppo e problematica degli aiuti alle esportazioni che sul piano internazionale non sono considerati aiuti allo sviluppo.

Gli articoli 1 e 44, rispettivamente relativi alle finalità e allo stanziamento, consentono al Governo italiano di disporre di uno strumento legislativo abbastanza moderno ed articolato, impostato sul principio del rispetto dell'indipendenza dei popoli, uno strumento quindi all'avanguardia nel settore della cooperazione tecnica. Desidero sottolineare tutto questo perché nelle discussioni che vi sono state al riguardo non vi erano intenti di puro gusto polemico, ma la necessità di tenere ben distinto, per il loro paese, quello che è il sostegno dell'attività alle esportazioni, e quello che è il grande capitolo della cooperazione e dello sviluppo nel quadro degli orientamenti dell'ONU.

Il secondo punto che desidero sottolineare riguarda il fatto che, scostandoci in parte dal testo originale, abbiamo introdotto con questa legge un principio organizzativo nuovo per la nostra legislazione, relativo alla creazione di un dipartimento presso il Ministero degli esteri, che dispone di una certa elasticità, di un controllo *a posteriori* e non preventivo da parte della Corte dei conti. Questo fatto può rappresentare un interessante punto di riferimento per quanto riguarda la struttura dello stesso Ministero degli esteri.

A questo proposito non faccio richieste formali, ma rilevo che si tratterà di un lavoro impegnativo per il Governo sul

quale sarebbe bene, ad una certa distanza di tempo, avere una relazione che illustri appunto il contenuto di questa nuova attività. Tutto questo potrebbe rappresentare inoltre un esempio di ammodernamento per gli altri settori dell'amministrazione dove, spesso, la mancanza di strumenti flessibili paralizza l'intera attività.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi nel ringraziare il relatore per il suo continuo impegno che ha consentito di condurre in porto questo importante provvedimento, e il sottosegretario Radi per la sua preziosa partecipazione ai lavori sia della nostra, sia della Commissione del Senato.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi sia consentito di esprimere la soddisfazione per l'importante risultato raggiunto con questo provvedimento, cioè la messa a punto di un nuovo strumento a livello delle nuove esigenze e dei compiti affidati al Ministero degli esteri per ciò che riguarda i rapporti con i paesi emergenti.

Desidero ringraziare lei, signor Presidente, per l'impegno, la diligenza, il contributo che ha dato ai nostri lavori presiedendo con la consueta saggezza ed il ben noto equilibrio i lunghi e faticosi lavori della Commissione esteri della Camera. Ringrazio vivamente il relatore, onorevole Cattanei, per aver dato ancora una volta prova della sua preparazione contribuendo alla realizzazione del provvedimento in questione.

Ringrazio altresì tutti i membri di questa Commissione che hanno voluto annunciare il loro voto favorevole.

Sono sicuro che il nuovo strumento sarà posto in attività con la necessaria rapidità da parte del Ministero degli esteri. Si tratta di uno strumento delicato e complesso che richiederà non solo l'impegno di alta qualificazione professionale da parte del personale amministrativo, ma anche il vaglio ed il controllo e quindi una costruttiva collaborazione da parte del Par-

lamento ed in modo specifico della Commissione esteri.

Abbiamo assunto l'impegno di tenere all'inizio dell'attività del nuovo dipartimento una conferenza nazionale sulla cooperazione alla quale parteciperà un ristretto numero di esperti ed alla quale mi auguro vogliano essere presenti anche i membri della Commissione esteri. In tale sede si discuteranno anche i problemi di applicazione della legge perché sin dall'inizio il Governo desidera avere suggerimenti, proposte e consigli circa la migliore attuazione della stessa.

A tal riguardo faccio rilevare che non abbiamo nessun proposito di strumentalizzare questa nostra presenza; vogliamo inserirci, con questa iniziativa, per ciò che riguarda i compiti affidati al ministero nei rapporti bilaterali con i paesi emergenti, pur non ignorando la nostra presenza in tutti gli organismi internazionali. Tutto questo per aderire secondo le nostre modeste risorse e secondo il nostro impegno politico alla ferma volontà di costruire un nuovo ordine economico mondiale fondato sul rispetto e l'indipendenza di ogni paese, sui principi di giustizia e di equità nella redistribuzione delle risorse del pianeta. Siamo convinti che questo disegno di legge rappresenti un punto importante nella politica estera italiana. Comunque, il nostro sforzo dovrà proseguire in altri settori ed in altri campi, onde poter rendere il nostro contributo sempre più incisivo per una politica di contenimento delle spese militari (vista la stretta correlazione esistente fra il disarmo e lo sviluppo e convinti che non esiste spazio per continuare la corsa agli armamenti) e per una politica di cooperazione allo sviluppo dei paesi emergenti. Si tratta, in altre parole, di proseguire il nostro impegno in maniera democratica e civile.

Desidero ringraziare l'onorevole Salvi sia perché è stato uno dei firmatari di una proposta di legge sullo stesso argomento oggetto del disegno di legge al nostro esame, sia perché ci ha offerto, con i suoi interventi, la possibilità di riflettere maggiormente sulle carenze e sull'insufficienza degli strumenti in nostro pos-

so, e sia perché ha fatto un esplicito richiamo al contributo dei giovani che rappresentano oltre il 50 per cento della popolazione del nostro pianeta. A tale riguardo, concludendo, ritengo che possiamo guardare al futuro fiduciosi che esso porterà per tutti prosperità, dignità e libertà.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo » (455-240-798-B) *(Approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato):*

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari . . .	2

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bottarelli, Cattanei, Ciccardini, Codrignani Giancarla, Conte Antonio, Corghi, Cossiga, Craxi, De Martino, De Poi, Di Giannantonio, Galli, Giadresco, Granelli, Kessler, Lombardi, Piccoli, Romualdi, Rubbi Antonio, Rumor, Russo Carlo, Salvi, Sedati, Trombadori, Zaccagnini.

**La seduta termina alle 10,55.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**